

L'applicazione delle norme sulla trasparenza: le scadenze

di Arturo Bianco – www.marcoaurelio.comune.roma.it

23 settembre 2013

Entro il 30 settembre è prevista la prima verifica del rispetto da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni dei vincoli dettati dal legislatore in materia di pubblicazione sul sito internet. La verifica completa ed utile ai fini della determinazione dell'indennità di risultato dei Dirigenti e dei responsabili nei Comuni che ne sono sprovvisti è fissata per il prossimo 31 dicembre. I soggetti cui spetta effettuare tali verifiche sono gli Organismi di valutazione, senza distinzione se costituiti nella forma dell'OIV o nella forma del nucleo. Entro la fine di gennaio tutte le Amministrazioni devono approvare il piano della trasparenza per il triennio 2014/2016, documento che deve essere aggiornato annualmente entro la stessa data. Ogni Ente deve individuare il responsabile della trasparenza, che di norma coincide con quello anticorruzione, ma può essere anche individuato in un altro Dirigente/Responsabile. Sono queste le scadenze principali che devono essere rispettate da tutte le P.A. nell'applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza. Si devono subito evidenziare due ulteriori importanti elementi: le informazioni devono essere nel contempo pubblicate e devono essere costantemente aggiornate; non vi sono differenziazioni, né per le informazioni né per i tempi, né per le sanzioni, tra piccoli e grandi Comuni.

LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Ricordiamo le informazioni da pubblicare sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato al D.Lgs. n. 33/2013 e nella legislazione successiva:

1. disposizioni generali (programma per la trasparenza e l'integrità, atti generali, oneri informativi per cittadini ed imprese);
2. organizzazione (organi di indirizzo politico-amministrativo, sanzioni per la mancata comunicazione dei dati, rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali, articolazione degli uffici, telefono e posta elettronica);
3. consulenti e collaboratori;
4. personale (incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni Organizzative, dotazione organica, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza, incarichi conferiti ed autorizzati a dipendenti, contrattazione collettiva nazionale, contrattazione collettiva decentrata integrativa, OIV o nucleo di valutazione);
5. bandi di concorso;
6. performance (piano della performance, relazione sulla performance, ammontare complessivo dei premi, dati relativi ai premi, benessere organizzativo);
7. Enti controllati (Enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati, rappresentazione grafica);
8. attività e procedimenti (dati aggregati attività amministrativa, tipologie di procedimento, monitoraggio tempi procedurali, dichiarazioni sostitutive ed acquisizione d'ufficio dei dati);
9. provvedimenti (provvedimenti organi indirizzo politico, provvedimenti Dirigenti);
10. controlli sulle imprese;
11. bandi di gara e contratti;
12. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (criteri e modalità, atti di concessione);
13. bilanci (bilancio preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio);
14. beni immobili e gestione patrimonio (patrimonio immobiliare, canoni di locazione o affitto);
15. controlli e rilievi sull'Amministrazione;

16. servizi erogati (Carta dei servizi e standard di qualità, costi contabilizzati, tempi medi di erogazione dei servizi, liste di attesa);
17. pagamenti dell'Amministrazione (indicatore di tempestività dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici, nonché le informazioni sui debiti maturati al 31.12.2012 sulla base delle previsioni dettate dal D.L. n. 35/2013);
18. opere pubbliche;
19. pianificazione e governo del territorio;
20. informazioni ambientali;
21. strutture sanitarie private accreditate;
22. interventi straordinari e di emergenza;
23. altri contenuti (ivi comprese le informazioni sull'accesso civico).

LA SCADENZA DI FINE SETTEMEBRE

Entro il 30 settembre, sulla base della deliberazione della Civit n. 71/2013, si deve verificare la pubblicazione sul sito di alcune informazioni, pubblicando sullo stesso gli esiti di tale verifica e dandone informazione alla stessa Civit. Le informazioni da verificare sono le seguenti: pagamenti dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012, società partecipate, procedimenti amministrativi, accesso civico e Dirigente incaricato della sostituzione in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, costi dei servizi, tempi medi di erogazione degli stessi. Per dare applicazione a questa disposizione il Responsabile della trasparenza deve compilare la griglia allegata alla citata delibera; l'organismo di valutazione, sulla base di questa relazione e delle verifiche effettuate direttamente, compila il modello allegato alla citata delibera; l'Ente pubblica la griglia di verifica sul sito e la trasmette alla stessa Civit.

GLI ALTRI ADEMPIMENTI

Entro la fine del mese di dicembre gli stessi organismi di valutazione devono verificare che sul sito Internet siano pubblicate tutte le informazioni richieste dal legislatore. Tali informazioni devono non solo essere pubblicate, ma devono essere anche aggiornate. Degli esiti di questa attività si deve tenere conto nella valutazione dei Dirigenti e, negli Enti che ne sono sprovvisti, dei Responsabili. Un'altra importante scadenza è fissata per il 31 gennaio: entro questa data tutte le Amministrazioni si devono dare il piano per la trasparenza. Ricordiamo che tale documento ha durata triennale, ma deve essere aggiornato annualmente. Esso può essere un documento autonomo, ma può anche essere una parte del piano anticorruzione, che deve essere approvato entro la stessa data dalla Giunta, cioè dall'Organo che si ritiene essere competente all'adozione del piano anticorruzione.

Ogni Amministrazione deve, infine, individuare il Responsabile per la trasparenza; questa figura può coincidere o meno con il Responsabile per la lotta alla corruzione. La competenza alla sua nomina, di conseguenza, appartiene al Sindaco. Anche se non vi è un termine dettato dal legislatore, è necessario che l'individuazione sia effettuata il più rapidamente possibile.